

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 1449

del 19-8-2021

O G G E T T O

Approvazione della Convenzione tra Ulss n. 8 Berica e Ulss n. 9 Scaligera per collaborazione per attività di controllo di funghi spontanei epigei.

Proponente: UOC Gestione Risorse Umane
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 1660

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

“Con nota conservata agli atti l'Ulss 9 Scaligera ha richiesto di avvalersi della collaborazione di questa Ulss per l'espletamento del servizio di controllo dei funghi spontanei epigei ad uso privato presso il proprio Ufficio Micologo - sede di Verona.

Posto che l'Ulss 9 Scaligera chiede che siano messi a disposizione almeno due incaricati, dipendenti di questa Azienda in possesso dell'attestato di Micologo in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/1996, n. 686, per n. 1 accesso settimanale di n. 4 ore ciascuno nel periodo agosto - novembre 2021.

Visto inoltre che la medesima Azienda, a fronte di tale collaborazione, si impegna a corrispondere a questa Ulss l'importo di euro 25,00 lordi per ogni mezz'ora di prestazione, al lordo delle ritenute dovute e del 5% che affluisce all'Azienda a titolo di ristoro dei costi da sostenersi per le attività ricollegate alla gestione della collaborazione in argomento, oltre che i rimborsi di benzina e spese autostradali per ogni trasferta.

Vista la nota, agli atti della scrivente U.O.C. Gestione Risorse Umane, con cui il Direttore del Dipartimento di Prevenzione esprime parere favorevole a collaborare con l'Azienda Ulss 9 Scaligera mettendo a disposizione n. 2 professionisti in possesso di suindicato attestato di Micologo.

Considerato quanto previsto dall'art. 15 della Legge 241/1990 in materia di accordi fra pubbliche amministrazioni e considerato il ritorno in termini di qualificazione professionale dei dipendenti derivante da sinergie operative con altre Aziende Sanitarie.

Tutto ciò premesso si propone di adottare lo schema tipo di convenzione tra l'Ulss n.8 Berica e l'Ulss n. 9 Scaligera, allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, avente per oggetto l'attività di controllo di funghi freschi spontanei epigei da rendersi da parte di n. 2 dipendenti di questa Azienda fuori orario di servizio.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il Direttore Amministrato, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare lo schema di convenzione tra l'Ulss 8 Berica e l'Ulss 9 Scaligera avente per oggetto la collaborazione per attività di controllo di funghi spontanei epigei, come da allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto all'albo on-line aziendale

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 20-8-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 20-8-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE

PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DI FUNGHI FRESCHI SPONTANEI EPIGEI

TRA

L'Azienda Ulss 8 Berica (di seguito Aulss 8), con sede in Vicenza Viale Rodolfi 37, P. I. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina;

E

L' Azienda Ulss 9 Scaligera (di seguito Aulss 9), con sede in Verona, Via Valverde 42, C.F. e P.IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Pietro Girardi;

PREMESSO

- che l'Aulss 9 intende avvalersi della collaborazione dell'Aulss 8 per l'espletamento del servizio di controllo dei funghi spontanei epigei ad uso privato presso la propria sede di Via Del Capitel, 22 – Verona, ed eventuale supporto in altri interventi occasionali. - che l'Aulss 8:

a) ha dato disponibilità, fatta salva la propria configurazione e autonomia giuridica e amministrativa, a collaborare per lo svolgimento del servizio di controllo funghi freschi spontanei epigei ad uso privato presso la sede dell'Aulss 9 di Via Del Capitel, 22 - Verona;

b) dispone di personale in possesso dei requisiti di idoneità professionali previsti dalla normativa vigente.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Aulss 8 autorizza la collaborazione all'Aulss 9 per l'espletamento del servizio di controllo micologico presso la sede di Via Del Capitel, 22 – Verona con esame dei funghi spontanei freschi epigei ad uso privato ed eventuale supporto in altri interventi occasionali.

Art. 2

Per le attività di cui all'art. 1 l'Aulss 8 metterà a disposizione personale in possesso dell'attestato di Micologo in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686.

Art. 3

Il Servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Sede di controllo: Ufficio Micologico presso Via Del Capitel, 22 – Verona.

Incaricati: l'Aulss 8 metterà a disposizione, con apposita comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione, almeno n. 2 incaricati in possesso dell'attestato di Micologo in conformità all'art. 2 del D.M. 29/11/96, n. 686.

Modalità di attivazione: l'intervento avverrà su calendario programmato dal mese di Agosto al 30 novembre 2021, fatte salve eventuali richieste occasionali da concordarsi.

Orario della consulenza: esame funghi spontanei freschi epigei ad uso privato, quattro ore giornaliere per un giorno alla settimana, di norma il lunedì, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Oggetto dell'accordo di collaborazione: controllo commestibilità funghi per privati raccoglitori ed occasionale.

Costo correlato all'accordo di collaborazione: l'Aulss 9 corrisponderà all'Aulss 8, per effetto del presente accordo di collaborazione, l'importo di € 25,00/mezz'ora al lordo di ogni ritenuta dovuta e del 5% a titolo di rimborso costi dell'Azienda Ulss 8 Berica per persona + rimborso chilometrico e spese autostradali (per intervento), con riferimento alle tariffe previste dalla D.G.R. n. 1251 del 28/09/2015 e s.m.i., pari ad un costo complessivo stimato in € 6.800.

Art. 4

L'Aulss 9, attraverso il Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, verifica con periodicità le modalità di esecuzione del servizio. L'Aulss 9, a supporto dell'attività, mette a disposizione le proprie strutture al fine di assicurare la necessaria consulenza tecnico-giuridica.

Art. 5

L'Aulss 9 si assume l'onere di dare idonea copertura assicurativa al personale interessato all'accordo di collaborazione per quanto riguarda la R.C.T. derivante dalla attività svolta in favore dell'Aulss 9 Scaligera.

Art. 6

Il presente accordo di collaborazione diviene operativo all'atto della sottoscrizione della presente convenzione, ed è valevole per il periodo agosto-30.11.2021. Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere anche unilateralmente il presente accordo di collaborazione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi tramite PEC.

Art. 7

In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell'altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo. Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l'esecuzione del presente accordo s'intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l'adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.

Art. 8

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2. del DPR 22.04.1996, n. 131. Per quanto non espressamente convenuto nel presente accordo di collaborazione, si fa rinvio alle norme del codice civile. L'accordo di collaborazione è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 introdotto dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li _____

Per l'Aulss 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Per l'Aulss 9 Scaligera
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Girardi